

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 20/03/2023

### FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito personale concesso dalla banca convenuta in data 10 ottobre 2013 per l'importo "totale del credito" di nominali euro 20.960,00 - rimborsabile in n. 84 rate mensili di euro 318,40 ciascuna, composte di capitale e interessi al tasso nominale annuo del 7,20% (TAEG 7,53%) – lamenta, sotto un primo profilo, la nullità del negozio inter partes per la mancanza di informazioni essenziali in ordine alle condizioni di rimborso del finanziamento (ex art. 125-bis, comma 1, TUB), specie con riguardo alla scadenza delle rate (giorno, mese e anno). Per l'effetto, invoca il rimedio di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo mediante il rimborso di tutti i costi sopportati nel periodo in cui il contratto ha ricevuto esecuzione, complessivamente quantificati in euro 6,729,39.

La ricorrente obietta, altresì, che nel documento informativo (mod. SECCI) allegato al contratto non sarebbe stato indicato il prezzo della polizza assicurativa CPI, seppure ricompreso nel costo totale del credito, in violazione dell'art. 123, TUB; deducendo pertanto la nullità della clausola relativa al prezzo corrisposto per la copertura assicurativa, da considerarsi non apposta, la ricorrente invoca il proprio diritto alla restituzione integrale dell'importo pagato a tale titolo.

Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la non corretta rappresentazione del TAEG contrattuale per effetto della mancata inclusione del costo della polizza CPI in parola,



viceversa ritenuto rilevante ai fini della corretta determinazione dell'indicatore osservando che: trattasi di una garanzia a copertura del credito; sussiste una connessione "genetica e funzionale" tra i due coevi negozi di finanziamento e assicurativo, aventi medesima durata; l'indennizzo è parametrato al debito residuo del finanziamento. Di conseguenza, sostenendo che il valore effettivo del TAEG sarebbe superiore a quello riportato in contratto, in quanto pari al 9,08%, la ricorrente invoca la "rideterminazione del piano di ammortamento" applicando il tasso sostitutivo (Bot minimo) previsto ai sensi dell'art. 125-bis, commi 6 e 7 del TUB, e il "rimborso sia dell'eccedenza percepita per interessi corrispettivi che dell'assicurazione CPI, delle commissioni e altre spese".

Da ultimo, la ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 125-sexies, TUB, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento – che afferma essere intervenuta in corrispondenza della sessantacinquesima rata – allegando che la banca non avrebbe operato una congrua riduzione del costo totale del credito, secondo il criterio pro rata temporis, rispetto agli interessi corrispettivi non maturati e alla quota di premio assicurativo non goduto.

Esperito infruttuosamente il reclamo, con l'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente chiede all'Arbitro: "1) accertare e dichiarare l'illegittimità, sopra eccepita, del Contratto e/o della sua esecuzione; 2) accertare e dichiarare che ha subito danno da ascrivere a responsabilità dell'Intermediario; 3) e, per l'effetto, condannare l'Intermediario, in persona del suo I.r.p.t., a corrispondergli, a titolo di ripetizione, ex articolo 2033, Codice Civile, ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex articolo 2041, Codice Civile: A) in via principale, la somma di € 6,729.39 (come determinata in premessa), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo; B) in via subordinata: a) relativamente agli interessi corrispettivi, l'eccedenza percepita (risultante dalla rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge), ovvero, in via ulteriormente subordinata, la somma di € 973,36 (pro rata temporis - riduzione in conteggio estintivo), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo; nonché b) relativamente al premio assicurativo CPI, la somma di € 960,00 (contrattuale), ovvero, in via ulteriormente subordinata, la somma di € 217,14 (pro rata temporis), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo. Con ogni ulteriore conseguente statuizione e vittoria della somma versata alla presentazione del ricorso (€ 20,00)".

Instaurato il contraddittorio, resiste l'intermediario convenuto eccependo l'infondatezza delle contestazioni mosse dalla ricorrente in ordine agli asseriti vizi di forma del contratto in quanto la documentazione negoziale - debitamente sottoscritta dalla ricorrente in data 10 ottobre 2013 - riporta sia il costo del prodotto assicurativo, sia gli elementi essenziali del contratto, in conformità alla normativa di settore applicabile all'epoca della conclusione del prestito, tra cui l'importo totale del finanziamento e i criteri di prelievo e di rimborso del credito.

In merito alla doglianza concernente l'erronea indicazione del TAEG contrattuale, l'intermediario evidenzia come parte ricorrente non abbia indicato, né dimostrato, il calcolo matematico attraverso cui sarebbe giunta alla determinazione di un diverso e maggiore valore del TAEG, dalla medesima indicato pari al 9,08%.

Con specifico riferimento alle voci di costo rilevanti nel computo del TAEG, la resistente sostiene di aver correttamente escluso dal calcolo dell'indicatore il premio assicurativo, in ragione del carattere facoltativo della polizza; all'uopo l'intermediario richiama il disposto dell'art. 121, TUB - nella formulazione vigente al momento della stipula - a mente del quale: nel "costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori



connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”. Nel caso di specie la protezione assicurativa sarebbe stata volontariamente richiesta dalla ricorrente, pertanto la resistente afferma che il costo è stato legittimamente escluso dal calcolo. Inoltre, a dimostrazione del carattere neutrale della polizza, la banca convenuta ha allegato - a fini comparativi - taluni contratti di finanziamento perfezionati con altri clienti (aventi profilo finanziario e merito creditizio simili) alle medesime condizioni economiche stabilite nel contratto concluso con la ricorrente, senza l'adesione coeva a un negozio assicurativo.

In merito alla richiesta di restituzione degli interessi corrispettivi non maturati per effetto della prematura estinzione del prestito, la banca deduce l'infondatezza della pretesa, avendo decurtato dal debito residuo liquidato in tale sede la quota parte degli interessi non maturata in coerenza con il piano di rimborso finanziario (a rata mensile costante posticipata) contrattualmente previsto.

Da ultimo, quanto al ristoro della quota del premio assicurativo non goduto, l'intermediario deduce che la pretesa della ricorrente è stata già soddisfatta mediante rimborso dell'importo di euro 217,14 (pro rata), oltre agli interessi legali dal reclamo (euro 0,57) e alle spese sostenute per la presentazione del ricorso (euro 20,00).

Per le ragioni innanzi esposte, la resistente, sostenendo di aver operato nel rispetto dei canoni di trasparenza imposti dalla disciplina di settore in vigore *ratione temporis*, chiede all'Arbitro di non accogliere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

## DIRITTO

Sotto un primo profilo la ricorrente deduce la nullità del contratto di prestito personale concluso tra le parti in data 10 ottobre 2013 per l'asserita carenza di informazioni essenziali in ordine alle condizioni di rimborso del finanziamento. L'istante assume, inoltre, che la clausola relativa al prezzo corrisposto per la copertura assicurativa sottoscritta a protezione del credito sia nulla e debba considerarsi non apposta in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto non vi sarebbe indicazione del relativo prezzo, seppure ricompreso nel costo totale del credito.

Detti rilievi non appaiono positivamente apprezzabili per le ragioni di seguito evidenziate.

Al riguardo, giova anzitutto richiamare il disposto dell'art. articolo 124, TUB, recante “Obblighi precontrattuali”, a mente del quale: “1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo”. Rileva, inoltre, l'art. 125-bis, TUB, il quale tra l'altro recita: “1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti. 2. Ai contratti



di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.; ... 5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi. 8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso. 9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili”.

I principi testé richiamati sono declinati nella normativa di dettaglio *ratione temporis* emanata dalla Banca d'Italia attraverso le Disposizioni di Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari, Correttezza delle Relazioni tra Intermediari e Clienti.

Con precipuo riferimento ai contenuti del contratto di credito ai consumatori, le disposizioni in parola stabiliscono, *inter alia*, che: “Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell’operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall’andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo. Se il contratto è stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell’operazione, ove prevista. (cfr. Disposizioni di Trasparenza, agg. 20.06.2012, Sez. III – “Contratti” – Par. 3).

Così tracciati ai fini che occupano i lineamenti salienti della normativa di settore in cui la vicenda si colloca, nella fattispecie, come detto, la ricorrente invoca la declaratoria di nullità del contratto di prestito personale deducendo la violazione delle norme di trasparenza, segnatamente nelle fasi precontrattuale e di stipula del negozio, per l’asserita mancanza di informazioni essenziali in ordine alle condizioni di rimborso del finanziamento e al prezzo della polizza assicurativa sottoscritta a protezione del credito seppure ricompreso nel costo totale del prestito.

Ebbene, per quanto la formulazione del contratto concluso *inter partes* in data 10 ottobre 2013 appaia migliorabile dal punto di vista della rappresentazione delle clausole a contenuto economico, alla stregua della documentazione prodotta agli atti del procedimento, l’eccezione afferente il difetto di forma scritta si palesa non rispondente al dato obiettivo risultando determinate le condizioni economiche essenziali e generali che regolano il rapporto controverso. Nel “Modulo di richiesta prestito B\*\*\*P\*\*\*” (pag. 4-6) risultano formalmente sottoscritte le dichiarazioni della cliente inerenti la ricezione dell’informativa precontrattuale, la presa visione e l’accettazione delle condizioni generali del contratto, con specifica approvazione delle clausole riferite ai costi del finanziamento.

Non appaiono, quindi, sussistere carenze tali da inficiare i canoni di completezza e comprensibilità delle informazioni idonee a individuare la portata dell’obbligazione assunta dalla cliente. Infatti il documento negoziale in disamina reca, nel complesso, le condizioni



economiche del finanziamento concesso: i) per l'importo "totale del credito" di nominali euro 20.960,00; ii) da restituire mediante versamento di ottantaquattro rate, ciascuna di euro 318,40, secondo un piano di rimborso a rate mensili, costanti, posticipate composte di una quota di capitale e di una quota interessi (ossia in regime di ammortamento progressivo o alla francese); iii) al tasso fisso nominale annuo del 7,20%. Né può assumere rilievo, ai fini di un diverso apprezzamento in ordine alla conoscenza in capo alla debitrice circa il termine di scadenza periodica delle rate del prestito, la circostanza che non consti agli atti una copia del piano di rimborso sottoscritto dalla cliente alla stipula. Dal piano di ammortamento finanziario consegnato alla ricorrente in corso di svolgimento del rapporto si evince infatti che la scadenza delle rate è indicata al 27 di ogni mese e che la mutuataria ha sostanzialmente adempiuto, secondo tale cadenza temporale, i pagamenti previsti, seppure talvolta con lieve ritardo. Del resto è stato chiarito come la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nello stesso "siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia", come riscontrato nel caso di specie (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 14376/2022; Coll. Bari, Dec. n. 21207/2021).

Il contratto valorizza, altresì, il TAEG dell'operazione (pari al 7,53%) e l'importo totale da rimborsare al termine della dilazione (euro 26.798,00), espresso al lordo degli interessi per la dilazione (euro 5.785,60), dell'imposta sostitutiva/bollo (euro 52,40) e dei costi ulteriori connessi al credito (nella fattispecie completamente gratuiti, salvo il costo della copertura assicurativa pari a al 4,80% dell'importo erogato in linea capitale, corrispondente a euro 960,00, secondo quanto indicato nella sez. 3.1 del mod. SECCI), in conformità al combinato disposto degli artt. 124, commi 1 e 2 e art. 125-bis, comma 1, TUB.

Con specifico riferimento alla doglianza concernente l'asserita indeterminatezza del costo della copertura assicurativa, si osserva che nella sezione dedicata alle "Condizioni di finanziamento" inserita nel citato "Modulo di richiesta prestito B\*\*\*P\*\*\*" (pag. 4-5) risulta chiaramente indicato "l'importo erogato", pari a euro 20.000,00, "al netto dell'eventuale premio assicurativo dovuto alla società di assicurazione" (rispetto alla somma complessivamente finanziata nella misura di euro 20.960,00). Consta, inoltre, l'importo del "premio complessivo relativo alle coperture assicurative (richieste mediante la firma dei relativi moduli di adesione)", pari a euro 960,00, che la richiedente ha corrisposto alla società di assicurazione per il tramite dell'istituto finanziatore, mediante sottoscrizione della specifica clausola in forza della quale la medesima si è anche impegnata al rimborso "dello stesso con le medesime modalità di rimborso del finanziamento così come definite nelle Condizioni generali del prestito B\*\*\* P\*\*\*".

Sulla scorta dei predetti elementi, non appare quindi revocabile in dubbio che il contratto rechi l'indicazione del prezzo della copertura assicurativa, ovvero che il negozio espliciti gli elementi per determinare la suddetta componente di costo (cfr. Disposizioni di Trasparenza, agg. 20.06.2012, Sez. III - "Contratti" – Par. 3, cit.).

Dalla menzionata documentazione appare dunque che l'intermediario abbia osservato gli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale posti a suo carico dal titolo VI del TUB sulla trasparenza bancaria e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia, nei testi vigenti all'epoca dei fatti. Non ricorrono pertanto i presupposti che possano legittimare sotto questi aspetti la sanzione della nullità, parziale o totale, del contratto (cfr. ABF Bari, Dec. nn. 10384/2022, 3337/2022).

Sotto altro profilo, la ricorrente deduce l'illegittima rappresentazione del TAEG contrattuale, assumendo che l'indicatore sintetico rappresentativo del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito sia inferiore a quello realmente praticato. Tale discrasia deriverebbe dalla mancata inclusione



del costo (euro 960,00) della predetta polizza CPI abbinata al prestito, formalmente indicata come facoltativa, laddove includendo nel computo TAEG detta voce di spesa l'indicatore risulterebbe pari al 9,08%. Dal canto suo, l'intermediario eccepisce di aver correttamente determinato il TAEG contrattuale escludendo dal calcolo dell'indicatore il costo della polizza "CPI", sul rilievo che la concessione del finanziamento non sarebbe stata condizionata alla stipula della copertura assicurativa, alla quale la cliente avrebbe autonomamente aderito sottoscrivendo la relativa clausola.

In argomento, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 125 bis, TUB, rilevano i principi di diritto enunciati dall'Arbitro, alla stregua dei quali la polizza assicurativa contrattualmente definita facoltativa deve essere considerata obbligatoria nei fatti – con conseguente inclusione del costo nel TAEG – allorché la mutuataria ne provi il carattere obbligatorio. A tal fine è consentito ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: i) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. nn. 10617/2017, 10620/2017, 10621/2017, 11869/2017, 11870/2017, 11871/2017, 13316/2017, 2397/2017). Dette condizioni sembrano ricorrere nella fattispecie. Tuttavia, trattandosi di presunzione juris tantum, l'intermediario è legittimato a fornire elementi probatori di segno contrario, attinenti alla fase di formazione del contratto, per dimostrare che la polizza, seppure contestuale, non sia funzionale a garantire il rimborso dell'importo finanziato e che, in ogni caso, non abbia rappresentato presupposto necessario per ottenere il credito a determinate condizioni. A tal fine il mutuante deve documentare, alternativamente, di avere proposto al cliente una comparazione dei costi da cui risulti l'offerta del finanziamento alle stesse condizioni, con o senza stipula del contratto di assicurazione, ovvero di avere offerto condizioni simili senza la stipula della polizza ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, oppure che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutta la durata del finanziamento. In merito alla prova "di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio", la posizione condivisa dei Collegi è nel senso di ritenere sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, nonché necessario che l'intermediario produca almeno due contratti "comparativi" senza che si registrino scostamenti significativi dei parametri - quali TAN, durata, importo, presenza di obbligati/altre garanzie - dal benchmark di riferimento. A questo ultimo riguardo è stato altresì precisato che la verifica degli "scostamenti" dei menzionati parametri presupponga un'analisi complessiva degli stessi, di modo che un parametro in eccesso possa essere compensato da altro in difetto (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 16291/2018).

Nella fattispecie la resistente, al fine di offrire la prova contraria, ha prodotto una selezione di contratti di finanziamento affini, stipulati nel medesimo periodo con clientela avente merito creditizio simile, privi di polizza assicurativa a garanzia del credito e caratterizzati da TAEG, durata e ammontare dei prestiti omogenei. Il raffronto che emerge dalla comparazione di almeno due dei contratti allegati, effettuato alla luce dei summenzionati principi, a parere di questo Collegio dimostra il carattere neutrale della polizza connessa al finanziamento oggetto di controversia e consente di vincere la presunzione di obbligatorietà della stessa posta dalla ricorrente a sostegno della propria doglianza (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 10621/2017, cit.; Coll. Roma, Dec. n. 15001/2021).



Ne deriva l'infondatezza della domanda di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo (Bot minimo rilevato nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto) e della conseguente pretesa restitutoria.

Resta da valutare il capo della domanda concernente il diritto al rimborso del premio assicurativo non goduto e degli interessi corrispettivi del finanziamento non maturati, in proporzione (lineare, pro rata) al periodo di dilazione non usufruito (n. 19 mensilità residue su n. 84 previste in origine), a seguito della anticipata estinzione del prestito (ex art. 125-sexies, TUB) avvenuta in corrispondenza della sessantacinquesima rata (circostanza quest'ultima sulla quale non vi è contestazione).

Orbene, quanto alla quota del premio assicurativo, dalla documentazione agli atti si evince che la banca ha soddisfatto la pretesa della ricorrente retrocedendo l'importo spettante di euro 217,14, calcolato secondo il criterio c.d. pro rata temporis (oltre agli interessi legali nella misura di euro 0,57 e al contributo di euro 20,00 sostenuto per la presentazione del ricorso) a mezzo assegno di traenza di euro 237,71 emesso in data 05/10/2022.

In ordine alla pretesa concernente l'equa riduzione degli interessi sulle rate a scadere in proporzione lineare va rilevato che l'abbuono a tale titolo - effettuato dall'intermediario nel conto estintivo valorizzato alla data del 09/04/2019 - è pari all'importo degli interessi ancora da maturare secondo il piano di rimborso contrattuale (progressivo a rata costante posticipata), la cui legittimità, in linea generale, è normalmente riconosciuta da questo Arbitro (cfr. ABF Bari nn. 24505/2021; 4843/2018; Coll. Roma, Dec. n. 67617/2017).

In ogni caso, appare opportuno sottolineare che in materia di credito ai consumatori, generalmente, nella rappresentazione del conteggio sviluppato dal finanziatore in sede di erogazione del prestito l'intermediario indica il montante lordo dell'operazione (espresso al lordo degli interessi per la dilazione e di tutti i costi ulteriori connessi al credito), da cui sottraendo l'importo degli interessi corrispettivi e le voci di costo previste si ottiene il netto ricavo, ossia l'importo netto erogato per sorte capitale. Al mutuatario viene erogata la somma ottenuta detraendo dal credito concesso a prestito i costi sostenuti dal consumatore, non anche gli interessi; questi ultimi maturano ratione temporis sul capitale residuo che via via si riduce per effetto dei pagamenti periodici delle quote di capitale comprese in ciascuna rata secondo il piano di rimborso finanziario concordato.

Come noto, l'art. 125-sexies, TUB, sancisce la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata le proprie obbligazioni rimborsando al finanziatore il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato, senza penalità e senza possibilità di patto contrario, avendo egli diritto in tal caso "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito". La riduzione sancita dall'art. 125-sexies, Tub, comporta la restituzione a favore del cliente dei costi del finanziamento già corrisposti ma non più dovuti, laddove non sorretti da giustificazione causale, in quanto afferenti al periodo di dilazione non usufruito. Viceversa, con riferimento agli interessi - quale principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale - in linea di principio, la prematura estinzione del prestito non comporta una "restituzione" nel senso letterale del termine, bensì una deduzione dal "montante lordo" oggetto dell'accordo originario - valorizzato sia nel conteggio rilasciato in sede di erogazione, sia in quello estintivo - che deve essere ridotto in misura equivalente all'importo degli interessi non ancora maturati, né tantomeno pagati. A tale ultimo riguardo assume pregnante rilievo il presupposto sotteso all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), esperibile nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento non dovuto, tale per cui il soggetto che l'ha effettuato ha diritto di recuperare la somma di denaro ingiustamente versata in precedenza (tra tante, v. Cass. civ. Sent. n. 27080/2020); donde, alcun diritto di ripetizione potrebbe ravvisarsi in relazione a somme che il debitore non abbia ancora corrisposto a titolo di interessi. Del resto, diversamente opinando, ove si avallasse, in



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3600 del 17 aprile 2023

ottica di riduzione ex art. 125-sexies, Tub, il principio di ripartizione lineare (secondo il criterio pro rata temporis) applicato al monte interessi previsto dall'originario programma negoziale, si attuerebbe ex officio una modifica del tasso annuo nominale (nella specie 7,20%) legittimamente pattuito in autonomia tra le parti e, quindi, un'alterazione dell'originario sinallagma negoziale (arg. ex art. 1322, c.c.) preclusa al giudicante.

Per quanto innanzi argomentato, la pretesa riduzione a titolo di interessi corrispettivi non maturati avanzata dalla ricorrente, da attuarsi facendo applicazione del criterio lineare pro rata temporis, non può trovare accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI